

Deliberazione della Giunta regionale del 29 novembre 2007, n. 968

OGGETTO: Revoca D.G.R. 21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva “*Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio*”.

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell’Assessore regionale alla Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione

VISTI:

- › Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 approvato dalla Commissione UE il 13 luglio 2007;
- › Programma Operativo del FSE Obiettivo 2 Competitività regionale e occupazione 2007-2013 della Regione Lazio approvato dal Consiglio regionale 28 marzo 2007, n. 38;
- › la legge-quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni;
- › la legge 27 dicembre 2006, n. 296, “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*”, e in particolare l’articolo 1, commi 622 e 624;
- › la legge 24 giugno 1997, n. 196 “*Norme in materia di promozione dell’occupazione*” e in particolare l’articolo 17;
- › il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, “*Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53*”, e in particolare l’articolo 28;
- › il decreto ministeriale 25 maggio 2001, n. 166 “*Disposizioni per l’accreditamento delle sedi operative dei soggetti che intendono attuare interventi di formazione e/o orientamento con il finanziamento pubblico*”;
- › la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, e successive modificazioni “*Organizzazione delle funzioni a livello Regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo*” e in particolare gli articoli 157, 158 e 159;
- › la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “*Ordinamento della formazione professionale.*”;

- › l'Accordo sancito in Conferenza Stato Regioni in data 1° agosto 2002 sulle competenze professionali degli operatori della Formazione professionali a completamento del processo di accreditamento;
- › l'Accordo Stato Regioni 18 febbraio 2000 “Accordo tra il Ministro del lavoro e della Previdenza sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l’individuazione degli *standards* minimi delle qualifiche professionali e dei criteri formativi e per l’accreditamento delle strutture della formazione professionale” e precisamente l’allegato A (Accreditamento delle strutture formative);
- › la deliberazione di Giunta Regionale 4 giugno 1996, n. 4572 (*Direttive attuative della legge regionale n. 23/92 -Titolo V: «Autorizzazione allo svolgimento dei corsi privati non finanziati», Articoli 39, 40, 41 e 42. Modalità di procedure per la presentazione delle domande, per lo svolgimento e chiusura delle attività formative non finanziate.*) e successive modificazioni ed integrazioni;
- › la deliberazione della Giunta Regionale 21 novembre 2002, n. 1510 (*Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 art. 158. Approvazione direttive per la "Istituzione dell'elenco delle sedi operative accreditate alla gestione di interventi di formazione ed orientamento finanziati con risorse pubbliche"*), così come integrata e modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale del 20 dicembre 2002, n. 1687 (*Integrazioni e modifiche alla D.G.R. n. 1510 del 21.11.2002 "Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 art. 158. Approvazione direttive per la "Istituzione dell'elenco delle sedi operative accreditate alla gestione di interventi di formazione ed orientamento finanziati con risorse pubbliche"*);
- › la deliberazione della Giunta Regionale 20 giugno 2003, n. 570 “*Legge regionale 23/92 – Titolo V – Corsi privati non finanziati. Determinazioni in merito alla validità delle autorizzazioni rilasciate alla data del 30 aprile 2003*” con la quale si fissa la durata temporale delle autorizzazioni relative ai corsi privati non finanziati;
- › la deliberazione della Giunta Regionale 28 giugno 2006, n. 378 “*Legge regionale 23/92 – Titolo V – Corsi privati non finanziati. Proroga termini di cui alla deliberazione di Giunta Regionale del 20 giugno 2003, n. 570*” con la quale vengono prorogati i termini di scadenza delle sopra citate autorizzazioni relative ai corsi privati non finanziati;

PREMESSO CHE:

- a) la Regione attraverso l’accreditamento riconosce l’idoneità di soggetti pubblici o privati, in possesso di determinati requisiti e che abbiano tra i propri scopi

istituzionali, espressamente dichiarati, la formazione e/o l'orientamento finanziati con risorse pubbliche e/o non finanziati, nel rispetto della programmazione regionale, delle leggi sulla parità e pari opportunità, in un'ottica di qualità;

- b) l'accreditamento è finalizzato ad introdurre *standards* di qualità nel sistema formativo e orientativo, che garantiscano capacità tecniche, organizzative e logistiche dei soggetti attuatori, accertate sulla base di requisiti predefiniti;
- c) il conseguimento dell'idoneità, attraverso il processo di accreditamento regionale, per la partecipazione al sistema di offerta formativa regionale finanziata con risorse pubbliche e/o non finanziata, conferisce ai soggetti accreditati una certificazione di qualità;
- d) la Regione intende innalzare a tali *standards* qualitativi anche l'offerta formativa erogata attraverso soggetti pubblici o privati non finanziati, autorizzati ai sensi del Titolo V della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 accordando a tali soggetti 180 giorni, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, per completare il processo di accreditamento;
- e) i suddetti standard di qualità possono essere progressivamente modificati in relazione agli eventuali cambiamenti apportati dal quadro normativo di riferimento agli *standards* nazionali dei sistemi formativi ed orientativi nonché in relazione ai mutamenti del contesto socio-economico e del sistema dell'offerta formativa locale;
- f) l'accreditamento non è requisito necessario per l'accesso alle procedure di selezione messe in atto per l'assegnazione di finanziamenti pubblici, ma costituisce vincolo per l'assegnazione dei finanziamenti stessi;
- g) è stato istituito un Tavolo nazionale composto dal Coordinamento delle Regioni e Province autonome, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero della Pubblica Istruzione, dal Ministero dell'Università e della Ricerca finalizzato al miglioramento della qualità dei sistemi formativi e orientativi attraverso la revisione degli *standards* minimi di qualità;

RITENUTO NECESSARIO, nelle more della definizione degli standard minimi di competenze professionali degli operatori del sistema formativo e orientativo da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale:

- definire una nuova direttiva finalizzata al superamento delle criticità emerse dopo un triennio di applicazione delle procedure di accreditamento introdotte dalla D.G.R. 21 novembre 2002, n. 1510 e dalla citata D.G.R. 1687/2002 ed al miglioramento della qualità del sistema formativo e orientativo regionale;

- definire un sistema di monitoraggio dei soggetti accreditati ed un sistema di valutazione qualitativa del sistema formativo regionale;
- revocare, di conseguenza, la D.G.R. 21 novembre 2002, n. 1510 e la D.G.R. 1687/2002.

ESPERITA la procedura di concertazione con le Parti sociali;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di revocare la deliberazione di Giunta Regionale 21 novembre 2002, n. 1510 e la deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2002, n. 1687;
2. di approvare la nuova Direttiva “*Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio*” di cui all’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata, con i relativi allegati, sul B.U.R.L. e diffusa sul sito internet: www.sirio.regione.lazio.it